

**Entro il 29/11/2011, termine di scadenza previsto dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, tutte le società, che non lo avessero già fatto, devono comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. (PEC)**

Sono obbligate alla comunicazione della PEC al Registro imprese **tutte le società di qualsiasi natura giuridica**, soggette all'iscrizione in detto Registro.

L'obbligo riguarda, dunque, tutte le società di persone (*società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice*), le società di capitali (*società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata*), le società cooperative e i consorzi.

Sono tenute ad adempiere a tale obbligo anche le società, ancora iscritte, che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione.

La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata al Registro imprese verrà pubblicata nella certificazione dell'impresa insieme ai dati relativi alla sede. La casella di Posta Elettronica Certificata è, infatti, considerata un **domicilio elettronico dell'impresa** e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.

La comunicazione deve essere fatta dall'amministratore della società o dal soggetto dallo stesso delegato (procuratore) o incaricato (professionista).

La comunicazione deve essere fatta, telematicamente, tramite **ComUnica**.

Nella compilazione della pratica è necessario compilare i soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata.

- **Modello S2**: compilato nel riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- **Modello Note**: specificare che trattasi della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- **Distinta Fedra**: dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'amministratore;
- **Codice Atto**: A99.

L'adempimento è **totalmente gratuito** e quindi esente sia da imposta di bollo che da diritti di segreteria e tariffe di spedizione.

In caso di inosservanza del termine sopra indicato sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice Civile, il quale, al comma 1, fissa una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 206,00 a 2.065,00 euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.

Si ricorda che, in applicazione della normativa riportata sopra, **le pratiche inviate con modalità tradizionali (FedraPlus), prive dell'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, non potranno essere iscritte al Registro delle Imprese.**

Secondo quanto successivamente precisato da Unioncamere nella **Circolare del 23 febbraio 2009, Prot. 2453**, nel caso in cui l'indirizzo indicato non sia di posta elettronica certificata, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà - in attuazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 - **sospendere il procedimento di iscrizione e assegnare alla società un congruo termine per la regolarizzazione dell'impresa** e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.

Secondo quanto stabilito nell'**articolo 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185**, concernente "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e*

*impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” -* successivamente convertito, con modificazioni, dalla **legge 28 gennaio 2009, n. 2** - le imprese costituite in forma societaria **"sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese"**.

**Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge** (quindi **improcrastinabilmente entro il 29 novembre 2011**) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, dovranno comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Ricapitolando, l'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, impone:

- alle società di nuova costituzione che si sono iscritte nel Registro delle imprese dopo il 29 novembre 2008, di **dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)**, da indicare nella domanda di iscrizione;
- alle società iscritte nel Registro delle imprese alla data del 29 novembre 2008 e non ancora cancellate, di **pubblicare nel Registro il proprio indirizzo PEC**, entro il termine del **29 novembre 2011**.

La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata al Registro imprese verrà pubblicata nella certificazione dell'impresa insieme ai dati relativi alla sede. La casella di Posta Elettronica Certificata è, infatti, considerata un **domicilio elettronico dell'impresa** e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.

Per richiedere una Casella di Posta Elettronica Certificata è necessario rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell'elenco pubblicato sul sito di DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione).

### **Società interessate**

Sono obbligate alla comunicazione della PEC al Registro imprese **tutte le società di qualsiasi natura giuridica**, soggette all'iscrizione in detto Registro.

L'obbligo riguarda, dunque, tutte le società di persone (*società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice*), le società di capitali (*società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata*), le società cooperative e i consorzi.

Sono tenute ad adempiere a tale obbligo anche le società, ancora iscritte, che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione.

Si ricorda che le **società di nuova costituzione** devono provvedervi contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese, precisando nel riquadro 5 del modello S1, oltre all'indirizzo completo della sede legale anche la PEC.

### **Soggetti esclusi**

Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma di società.

## **Soggetti obbligati alla comunicazione**

La comunicazione deve essere fatta:

- dall'amministratore della società; o
- dal soggetto dallo stesso delegato (procuratore) o incaricato (professionista).

## **Strumenti e modalità della comunicazione**

La comunicazione deve essere fatta tramite **ComUnica**, mediante i canali tradizionali (ComUnica-Starweb, ComUnica-Fedra e altri programmi disponibili sul mercato).

Oltre a questi tradizionali strumenti, per i titolari d'impresa muniti di dispositivo di firma digitale è disponibile - **dal 10 ottobre 2011** - un'apposita pagina "**PEC-Semplice**", che consente la compilazione di una pratica per la comunicazione della PEC della propria impresa in modo molto veloce mediante l'utilizzo di un semplice browser e collegamento internet al sito

[http://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC\\_WAR/do/Home.action?x=XXX](http://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/do/Home.action?x=XXX)

Non è possibile comunicare la PEC mediante invio di messaggio di posta elettronica al Registro Imprese. Nella compilazione della pratica è necessario compilare i soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata.

- **Modello S2:** compilato nel riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- **Modello Note:** specificare che trattasi della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- **Distinta Fedra:** dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'amministratore;
- **Codice Atto:** A99.

## **Costi**

Qualsiasi sia lo strumento utilizzato per la comunicazione della PEC al Registro imprese, l'adempimento è **totalmente gratuito** e quindi esente sia da imposta di bollo che da diritti di segreteria e tariffe di spedizione. E' esente da qualsiasi imposta e diritto anche le eventuali successive variazioni.

## **Sanzioni**

In caso di inosservanza del termine sopra indicato sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice Civile, il quale, al comma 1, fissa una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 206,00 a 2.065,00 euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.

## **Verifiche del Registro imprese**

Si ricorda che, in applicazione della normativa riportata sopra, **le pratiche inviate con modalità tradizionali (FedraPlus), prive dell'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, non potranno essere iscritte al Registro delle Imprese.**

Secondo quanto successivamente precisato da Unioncamere nella **Circolare del 23 febbraio 2009, Prot. 2453**, nel caso in cui l'indirizzo indicato non sia di posta elettronica certificata, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà - in attuazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 - **sospendere il procedimento di iscrizione e assegnare alla società un congruo termine per la regolarizzazione.**